

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO AL PIANO ATTUATIVO – PIANO DI RECUPERO CHIESUOLA-MULINI IN FRAZIONE CANONICA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI TRIUGGIO (MB), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, DELLA L.R. N. 12/2005.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 29 DEL 30/08/2023

Riferimenti procedurali

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010 e integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno del Piano di Recupero in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, adottato dal Comune di Triuggio (MB) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità dello strumento adottato a concorrere al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale **“Area di esondazione controllata del Rio Brovada”**.

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario di competenza regionale sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - è stata coinvolta la U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali, mentre la verifica tecnica di coerenza con il PTR nel suo complesso è stata effettuata con riferimento alla compatibilità delle modifiche apportate al Documento di Piano (DdP) con la deliberazione in oggetto.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati oggetto di incontro preliminare con i referenti dell'Amministrazione comunale ed i tecnici estensori del Piano tenutasi il giorno 16/01/2023¹. È stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

Considerazioni sui contenuti della variante e sulla loro compatibilità con gli obiettivi del Piano Territoriale regionale

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Triuggio è stato approvato con DCC n. 15 del 22.06.2013 (BURL Serie “Avvisi e Concorsi” n. 33 del 14.08.2013 e successiva variante parziale approvata con DCC n. 22 del 17.05.2018 (BURL Serie “Avvisi e Concorsi” n. 28 del 11.07.2018). La validità del Documento di Piano è stata invece prorogata, ai sensi dell'art. 5 c. 5 della l.r. 31/2014, con DCC n. 35 del 26/07/2018.

Lo strumento adottato interessa un nucleo rurale oggi abbandonato sito in prossimità del fiume Lambro (Cascina Molinaccio – Località Mulini), che il DdP disciplina come Ambito di Trasformazione n. 1 Chiesuola e Mulini e per il quale ne dispone il recupero – una volta messo in sicurezza il sito (oggi ricadente in parte in fasce di progetto PAI A e B) - con parziale trasferimento della volumetria ottenuta demolendo gli edifici di minor pregio storico su un secondo lotto (ambito Chiesarola). Gli elementi di variante riguardano i criteri per l'individuazione degli immobili da demolire e le quantità dei volumi da trasferire – in diminuzione – ricadenti nel lotto Chiesuola con possibilità di commercializzare la quota residua.

Ai fini delle verifiche di compatibilità dello strumento adottato con il sistema degli obiettivi e indirizzi del PTR, pur trattandosi di una variante puntuale che in termini urbanistici non comporta modifiche sostanziali alle strategie e agli obiettivi del Documento di Piano prorogato, devono essere assunte come determinanti le criticità rilevate dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali - e più avanti riportate - in merito alla piena compatibilità idraulica delle trasformazioni proposte in aree esondabili con il vigente quadro normativo in materia di riduzione del rischio idraulico.

A seguito di tali conclusioni istruttorie, infatti, ricordato che in base all'art. 20 della l.r. 12/2005 *“il PTR costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio”* e che ogni atto di

¹ All'incontro erano presenti in rappresentanza del Comune di Triuggio: arch. Ambrogio Erba (responsabile ufficio urbanistica del Comune), arch. Giuseppe Tremolada (estensore della variante in esame) e dott. Davide Sala (estensore dello studio geologico).

pianificazione in Lombardia “*deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR*”, lo strumento adottato non può essere considerato pienamente coerente con il sistema degli obiettivi ed indirizzi assunti dal PTR e, nel caso, con diretto riferimento all’obiettivo tematico TM 1.3 “mitigare il rischio di esondazione”. Obiettivo per attuare il quale, invece, il Piano regionale promuove misure per delocalizzare gli insediamenti posti nelle aree a rischio di esondazione e per vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione, in attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA). Finalità poi assunte dalla l.r. 18/2019 nel definire gli incentivi a sostegno degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (artt. 11 c. 5, lett. c e 43 della l.r. 12/2005)², tra i quali infatti figura la “*demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali*”.

In ultimo, con riferimento all’adeguamento del DdP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e agli adempimenti connessi ancora pendenti, si rimanda a quanto già comunicato con le note regionali Prot. Z1.2021.0039659 del 04/10/2021 “Indicazioni per la redazione e approvazione degli atti costituenti il PGT successivi all’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014.” e Prot. Z1.2022.0030547 del 08/06/2022 “Modifica all’art. 58 bis della l.r.12/2005 e conseguente adeguamento del Regolamento regionale n. 7/2017 in tema di invarianza idraulica”, e a quanto segnalato nel successivo parere della U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

Parere espresso dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali in merito alla previsione costituente obiettivo prioritario del PTR ai sensi dell’art. 20 cc. 4 e 5, l.r. 12/2005 (comunicate con nota prot. Z1.2024.0001961 del 22/01/2024).

Verifica relativa alla coerenza tra contenuti della variante e il progetto di realizzazione dell’infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo (artt. 20 e 22 della l.r.12/2005)

Il territorio comunale di Triuggio è interessato dalla realizzazione di un’“Area di esondazione controllata del Rio Brovada – area di valle” inserita nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come infrastruttura per la difesa del suolo per il controllo delle piene del Fiume Lambro. Si precisa che il progetto di riferimento della previsione del PTR è il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto dal Parco regionale della Valle del Lambro, consegnato in Regione il 12/05/2017 - nota prot. n. Z1.5780. Il progetto comprende il secondo lotto di un’area di laminazione ancora da realizzare.

Il PTR associa a tale previsione un vincolo conformativo sul territorio, in quanto la stessa è finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo.

Si è verificato che le previsioni urbanistiche oggetto del presente Piano di Recupero Chiesuola Mulini in Frazione Canonica in Variante al P.G.T. vigente non interferiscono con tale infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo.

Verifica relativa alla completezza della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della l.r. 12/2005 e relativi criteri attuativi)

La variante in oggetto non apporta aggiornamenti alla componente geologica del PGT che è stata redatta nell’anno 2003 e aggiornata nel 2011, per la sola componente sismica. Si ricorda al Comune che la funzione della componente geologica, idrogeologica e sismica è quella di prevenire i rischi nella fase di pianificazione e pertanto, per esercitare correttamente tale ruolo, è necessario che la medesima sia periodicamente aggiornata alla luce dei nuovi dati e studi disponibili nonché degli aggiornamenti normativi e della pianificazione sovraordinata intervenuti dopo la sua redazione. A tale scopo si invita a far riferimento all’Allegato 1 ai criteri attuativi della l.r. 12/2005 che riporta i dati e gli studi di riferimento per l’aggiornamento della componente geologica del PGT e che viene periodicamente aggiornato (la versione vigente è stata approvata con d.g.r. 6702/2022). A titolo di esempio, per il Comune di Triuggio è disponibile la nuova cartografia geologica prodotta nell’ambito del progetto CARG (Foglio 096-Seregno della Nuova Carta geologica alla scala 1:50.000, con rilievi alla scala 1:10.000) e sono disponibili gli studi sul fenomeno degli occhi pollini predisposti dalla Provincia di

² Si vedano a riguardo anche le DGR nn. 3508 e 3509 del 5/08/2020, pubblicate sul BURL Serie Ordinaria n. 34 del 1708/2020.

Monza e della Brianza, ATO-MB e BrianzAcque. È inoltre necessario, come noto, l'adeguamento del PGT al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. 31/2014 per l'adeguamento del Piano di Governo del Territorio (PGT).

Si ricorda inoltre che tutte le varianti devono includere un'asseverazione di congruità delle medesime rispetto alla componente geologica del PGT (fattibilità geologica e relativa normativa) e alle nuove limitazioni derivanti dagli aggiornamenti della pianificazione di bacino (nel caso specifico derivanti dall'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e dai criteri regionali attuativi concernenti l'attuazione del medesimo nella pianificazione urbanistica approvati con d.g.r. 6738/2017). Si chiede di produrre tale asseverazione, attualmente mancante, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A alla d.g.r. 6314/2022, compilato per le sezioni A e C, e sottoscritto dall'estensore della componente geologica e/o degli studi di approfondimento e dall'estensore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

Pur in assenza della prevista asseverazione, si è analizzato il contenuto della variante, che consiste in un piano di recupero delle aree denominate Cascina Molinaccio e Chiesuola. L'area denominata Cascina Molinaccio, già edificata ma dismessa, ricade in parte nella fascia fluviale A e in parte nella fascia B del Fiume Lambro (cfr. Elaborato 8 – Tavole di delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Fiume Po - PAI). Nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni l'area ricade in parte nell'area allagabile per la piena frequente e in parte nell'area allagabile per la piena poco frequente (tali aree sono sostanzialmente coincidenti rispettivamente con l'area di fascia A e con l'area di fascia B). Il progetto prevede la demolizione di tutti gli edifici esistenti ricadenti in fascia A e di parte di quelli ricadenti in fascia B (edificio F e G) e il recupero dei restanti edifici B, C, D, E) ricadenti in fascia B.

Considerato che il Comune di Triuggio non ha ancora adeguato il PGT al PGRA, nelle more di tale adeguamento, che include l'aggiornamento della precedente valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio svolta nel 2003 a seguito dell'approvazione del PAI ai fini della definizione della normativa entro i centri edificati ricadenti in fascia A e B, il Comune, come consentito al paragrafo 3.1.4. della d.g.r. 6738/2017, ha presentato una verifica di compatibilità idraulica a supporto del piano di recupero.

Tale verifica è stata svolta a partire dai dati di riferimento (portate e livelli) relativi alla piena con Tr 200 anni presenti nello Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico della pianura Lambro-Olona del 2003 (dati assunti anche per la realizzazione delle mappe PGRA). Gli estensori della verifica hanno poi valutato che le opere già realizzate e collaudate (regolazione del lago di Pusiano attraverso il cavo Diotti e area di laminazione di Inverigo) consentissero l'utilizzo, per la valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio, delle portate e dei tiranti relativi all'assetto di progetto, indicati nello Studio ADBPo 2003. A tale proposito si fa presente, come del resto evidenziato nella verifica stessa, che per il raggiungimento dell'assetto di progetto restano da realizzare ancora tre aree di laminazione nel tratto a monte dell'area interessata dal piano di recupero. Inoltre, il beneficio operato dalle opere realizzate in termini di riduzione delle portate e dei livelli non può essere *"stimato, ipotizzando un franco di sicurezza adeguato (25 cm)"* ma dimostrato attraverso apposita modellazione idraulica a partire dal modello sviluppato nello studio 2003 e considerando il contributo delle opere realizzate.

In ogni caso, la verifica di dettaglio svolta ha confermato l'allagabilità dell'area della Cascina Molinaccio (restano esclusi, parzialmente, solo alcuni edifici), con tiranti e velocità tali da classificare la maggior parte dell'area interessata dal progetto con un grado di pericolosità di dettaglio H4 al quale, utilizzando le metodologie di cui all'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011, corrisponde un grado di rischio di dettaglio R4 e una classe di fattibilità geologica 4, che corrisponde ad aree *"da ritenersi incompatibili con qualunque tipo di urbanizzazione"*.

Non sono inoltre chiare le modalità di realizzazione della viabilità di accesso al nucleo e quanto tale viabilità modifichi le condizioni di pericolosità e rischio per l'area di interesse e per le aree a valle.

Si rimarca che lo scopo delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio da svolgersi nei centri edificati ricadenti in fascia A e B (o in aree soggette alle medesime norme) è quello di valutare, appunto, le condizioni di rischio, *"provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio"* (art. 39, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI). Il progetto di recupero degli edifici,

invece, se da un lato prevede la riduzione del rischio attraverso la sopraelevazione del piano di calpestio al di sopra del livello della piena di riferimento considerato (con le criticità sopra evidenziate), dall'altro è funzionale all'insediamento nei medesimi edifici di persone (attualmente non presenti in quanto dismessi) nonché all'aumento del valore dell'insediamento, con conseguente aumento del danno e, pertanto, del rischio.

Ancora, le norme PAI, all'art. 39, comma 6 lettera c) prevedono che i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del PAI, favoriscano nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

In coerenza con le norme PAI:

- il PTR include tra gli obiettivi tematici quello di Mitigare il rischio di esondazione (Obiettivo TM 1.3 – ob. PTR 8, 14, 17) attraverso la promozione della delocalizzazione di insediamenti e infrastrutture dalle aree a rischio di esondazione, anche attraverso l'individuazione di adeguati meccanismi di perequazione e compensazione, il divieto di costruzione in aree a rischio di esondazione e la rinaturazione delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- nei criteri attuativi della legge di rigenerazione urbana e territoriale approvati con d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3508 e 3509, per gli edifici dismessi ricadenti in aree a rischio R4 nelle mappe del PGRA e a pericolosità H4 in base a studi di dettaglio condotti ai sensi dell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011 si incentivano gli interventi di demolizione e delocalizzazione e non gli interventi di riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni.

Da ultimo si evidenzia che le norme PAI relative alla fascia B, per gli interventi consentiti, prevedono che il soggetto interessato rinunci al risarcimento in caso di danno o si doti di copertura assicurativa.

Alla luce di quanto sopra:

- si chiede che la modellazione idraulica svolta venga aggiornata valutando correttamente l'effetto delle opere di difesa già realizzate (in termini di riduzione delle portate e dei livelli), tenendo conto di quelle ancora da realizzare nonché valutando l'effetto della realizzazione della viabilità interna all'ambito;
- sulla base degli esiti della nuova modellazione e della valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio potrà essere confermato il recupero degli edifici esposti ad un grado di pericolosità di dettaglio H1, H2 o H3 mentre deve essere evitato il recupero degli edifici ricadenti in fascia A o in fascia B ed esposti ad una pericolosità di dettaglio H4, in quanto non coerenti con le norme PAI e le disposizioni regionali attuative del PAI e PGRA in campo urbanistico, con l'art. 57 della l.r. 12/2005, con gli obiettivi del PTR e con la legge sulla rigenerazione urbana (18/2019).

L'ottemperanza alle prescrizioni formulate sarà verificata, ai sensi dell'art 13 comma 11 lettera b della l.r. 12/2005, in sede di richiesta di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione della Variante.

IN CONCLUSIONE.

dal raffronto tra il quadro strategico assunto dal PGT in esame e la programmazione regionale riferita all'obiettivo prioritario d'interesse regionale "**Area di esondazione controllata del Rio Brovada**", emerge tra il PTR e il DdP variato una condizione di coerenza subordinata al recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente parere.

In merito alla corrispondenza delle azioni e delle misure previste dal PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, sono stati qui richiamati alcuni importanti orientamenti e indirizzi, ed evidenziati gli aspetti da approfondire o da perfezionare per rendere il PGT coerente con il Piano regionale, nonché con la normativa regionale di riferimento; ciò anche ai fini delle verifiche regionali di cui all'art 13 comma 11 lettera b della l.r. 12/2005.

Si ricorda, infine, che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione dovrà provvedere all'adeguamento dello strumento adottato recependo le prescrizioni sopra

riportate e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 23/01/2024

Il Dirigente
Stefano Buratti

Il funzionario
Samuele Baganella